



## COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA



### Medaglia d'oro al merito civile

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

\*\*\*\*\*

#### SCHEMA DICONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori

L'anno Duemilaventi addì

del mese di

TRA

L'Amministrazione Comunale di Lampedusa e Linosa codice fiscale n. 80004280840, d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene la dott.ssa Emanuela Sanna nella qualità di Responsabile del Settore I, autorizzato alla stipula della presente convenzione con giusta determinazione sindacale n. 23/2020, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune

E

L'Ente Assistenziale Istituto Figlie della Misericordia e della Croce" con sede legale in Palermo via G.E. Di Blasi, 78, codice fiscale n.80023270822, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato da Suor Ruggieri Vincenza nata a Palermo il 18/03/1959, nella qualità di Legale rappresentante, gestore della comunità alloggio "Diamo le ali alle radici" iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali al n. 2509 con DDR n. 2424 Serv. 3 del 23/07/2007.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

##### Art.1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate. n.1 minore di sesso femminile su n. 10 posti complessivi, su Disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili.

##### Art.2

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita minori di entrambi i sessi che abbiano età compresa tra i 6 e i 13 anni.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore. Il Comune, in ogni caso, non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione.

L'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto del progetto educativo disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente.

collaborando attivamente e costruttivamente con tutti i servizi coinvolti nella presa in carico dei minori, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi

Alla dimissione del minore ospite si può pervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità su decreto da parte della Magistratura competente.

### Art 3

Le comunità- alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

### Art 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

n 1 operatore sociale responsabile;

n 4 educatori professionali;

n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè formazione professionale (diploma di scuola di educazione) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art 17 qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

### Art. 5

Per effetto della seguente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale e di singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

### Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;



- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità

#### Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta una somma giornaliera pro-capite per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

#### Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico – sanitaria ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché del vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### Art. 11

Il trattamento alimentare dei minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.L. competente per territorio.

#### Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art.13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

a) un compenso fisso mensile di € 1.562,07 per ogni posto ad esso riservato da liquidarsi anticipatamente con scadenza mensile;

b) una retta giornaliera di mantenimento di € 26,87 comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

L'Ente locale corrisponderà all'Ente contraente esclusivamente le rette dei minori effettivamente ospitati, e ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato e completa di DURC in corso di validità.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 8/01/2008 n. 40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

E' fatto obbligo all'Ente contraente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente contraente all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

#### Art.14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

#### Art.15

La vigilanza e il controllo sui servizi della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli enti locali.





Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura o del personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- e) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### Art 16

La presente convenzione ha la durata dal 22/07/2020 al 21/07/2021.

E' escluso il rinnovo tacito.

L' A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità Competente.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti della Comunità alloggio per minori, l'autorizzazione al funzionamento da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, delle Autonomie Locali o nel caso in cui il minore venisse dimesso su prescrizione degli Organi giudiziari competenti.

#### Art 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico-professionale, di cui all'art.80 del decreto legislativo n.50/2016;
- il decreto d'iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard qualitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- Certificazione DURC in corso di validità;
- Copie dei contratti di lavoro per categoria;
- Previsione di quota parte orario di lavoro del personale all'aggiornamento formativo ed alla programmazione delle attività educative;
- Tabella dietetica per i pasti approvati dall'Azienda Sanitaria Provinciale con procedure acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni del DPR 7 aprile 1999, n.128 e successiva integrazione.

L'Ente gestore si impegna a:

- Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurative e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia con riferimento al personale interno che agli utenti;
- Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- Impiegare personale formato ed aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;

L'autorità Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'ente gestore indipendentemente dal rapporto convenzionale.

Con cadenza semestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità. D'intesa tra le parti,



potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.  
Copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;

Art.18

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute a norma delle vigenti disposizioni d' legge.

Art.19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Art.20


Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente

Per eventuali controversie il foro competente è Agrigento

Palermo li 01/09/2020

Lampedusa li \_\_\_\_\_

L'Ente Contraente



L'Ente Locale

